

# Quell'opera d'arte non va tassata

Risponde l'avvocato **Roberto Lenzi** - studio Legale Lenzi e Associati di Milano

**Domanda:** Sono un dirigente d'azienda, ultraottantenne. Da sempre mi appassiona l'arte, in particolare i quadri d'autore che colleziono per il mio piacere. Possiedo alcune opere, tra le quali una, acquistata oltre 25 anni fa, di notevole valore. Il mio unico figlio (sono vedovo) non coltiva la stessa passione, ragione per cui mi sono deciso a mettere in vendita questo quadro e fornire il ricavato a mio figlio che desidera acquistare un'abitazione di pregio. Sono a conoscenza degli aspetti fiscali (aliquota e franchigia) connessi a una eventuale donazione. Vorrei però conoscere se vi sono obblighi tributari in relazione alla vendita del quadro d'autore.

**Lettera firmata. Bergamo**

**Risposta:** L'inquadramento tributario della fattispecie delineata dal lettore, da quale si evince un'operatività come privato, si basa principalmente su aspetti che riguardano la fiscalità diretta. A tale riguardo, la persona fisica che decida di vendere un'opera d'arte, ottenendo un'eventuale plusvalenza (rispetto al prezzo pagato per l'acquisto) non è tassata avendola acquisita al di fuori di un'attività professionale o d'impresa. Per avere rilevanza reddituale, così come ritenuto dalla dottrina dominante, si dovrebbe configurare un intento speculativo da parte del cedente collezionista ravvisabile ove lo stesso assuma i connotati dell'imprenditore abituale ovvero si sia avvalso di mezzi organizzati; tali, comunque, da fare presupporre un'attività commerciale anche esercitata in forma occasionale. Rileveranno, pertanto, solo le evidenze bancarie utilizzabili in sede di normali eventuali accertamenti fiscali.

Un notevole contributo in materia di cessione di opere d'arte tra privati (qui intese in senso lato potendosi ricomprendere il collezionismo in senso lato avente per oggetto beni di diversa natura), è di recente attualità, essendo effetto di un'importante ordinanza della Corte di Cassazione (n. 6874, depositata l'8 marzo 2023). La suprema Corte ha chiarito che può essere definibile come «collezionista» colui il quale acquista opere solo per incrementare la



**Roberto Lenzi**  
studio legale Lenzi  
e Associati di Milano

propria collezione per il proprio piacere (orientandosi principalmente al valore estetico culturale dell'opera e non tanto a quello economico) senza l'intento primario di rivenderle e generare una plusvalenza e, come tale, nel caso decidesse di rivendere qualche opera non sarebbe soggetto ad alcune imposizione.

In attesa dell'attuazione della legge sulla riforma fiscale (n° 111 del 9/8/23), i giudici, in mancanza di una previsione specifica sino a oggi che regoli ma materia hanno operato una quanto mai opportuna distinzione tra la figura del «collezionista» sopra indicato e quelle del «mercante d'arte» e dello «speculatore occasionale». Riconducendosi il primo (mercante d'arte) a un soggetto che «professionalmente e abitualmente» pone in essere un'attività commerciale nell'ambito delle opere d'arte (ancorché senza una organizzazione d'impresa dedicata) al fine di trarne un profitto. Mentre il secondo (speculatore occasionale) è individuato in colui che acquista occasionalmente opere d'arte al fine di rivenderle e conseguirne un utile. La suprema Corte in questa sua pronuncia ha puntualizzato questi aspetti riconducendosi anche a quanto già evidenziato dalla giurisprudenza di merito (Ct II grado di Trento, 59/01/19; Cr reg. Firenze n. 826/31/16 del 9/5/2016; Ct. prov. Torino, 351/3/18) e dalla dottrina che individua alcuni elementi discriminanti per qualificare come collezionista puoto o meno il soggetto. Tra questi: la durata di possesso dell'opera (prolungata nel caso del collezionista, a differenza di quella, presumibilmente ridotta, degli altri due casi; motivazioni alla base della cessione; frequenza e numero delle transazioni effettuate eventualmente anche con soggetti diversi (tali da potere fare ipotizzare una certa abitualità); attività organizzate (mostre, cataloghi ecc.) finalizzate a favorire la cessione (aspetto commerciale); causa dell'acquisto.

In conclusione, nella fattispecie così come delineata dal lettore non si ravvisano, a parere di chi scrive, aspetti che possono determinare un regime impositivo.

